



COMUNE DI BITONTO

**Regolamento per la disciplina
delle riprese audiovisive e fotografiche
delle sedute del Consiglio comunale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/04/2018.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Ripresa e diffusione effettuate dall'Amministrazione comunale	3
Art. 3 - Ripresa e diffusione effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca	4
Art. 4 - Limitazioni all'attività di ripresa e diffusione audiovisivo e fotografica dei lavori del Consiglio	5
Art. 5 - Norme di rinvio	5
Art. 6 - Entrata in vigore	6

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa e diffusione audiovisiva e fotografica delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Bitonto, che, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa, ha lo scopo di favorire il diritto all'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, così come sancito dall'art. 2 del *"Regolamento per la disciplina del diritto riconosciuto ai cittadini all'informazione e alla partecipazione alla gestione della vita democratica della comunità mediante lo strumento delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione"* (Delib. C.C. n. 151 del 28/12/2009), nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei diritti relativi al ritratto, di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Legge sul diritto d'autore"* e s.m.
2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso la ripresa e diffusione audiovisiva e fotografica delle attività assembleari, effettuate direttamente dall'Amministrazione comunale. Le riprese delle sedute pubbliche sono autorizzate, inoltre, ai giornalisti e fotoreporter, con le modalità e le condizioni indicate al successivo articolo 3.
3. In caso di necessità da parte dell'Amministrazione comunale, i soggetti autorizzati, di cui al comma precedente, consegnano, previa specifica e motivata richiesta, copia del materiale prodotto al Segretario Generale.

Art. 2

Ripresa e diffusione effettuate dall'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Bitonto, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio, provvede a realizzare direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva e fotografica delle sedute pubbliche. Per la trasmissione in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale delle riprese audiovisive, il Comune può avvalersi di piattaforme tecnologiche di provider privati, rivolgendosi in via prioritaria a servizi gratuiti.
Le registrazioni sono fruibili sul sito web istituzionale per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio (archivio in modalità podcast). I podcast delle sedute consiliari potranno essere resi disponibili, altresì, su specifici canali di pubblicazione video sulla rete internet ed eventuali app per smartphone e tablet.
2. Le riprese audiovisive integrali del Consiglio, indipendentemente dalle modalità di diffusione (streaming o podcast), devono riguardare l'intera durata della seduta, senza tagli, interruzioni e commenti fuori campo. Non possono essere, pertanto, oggetto di ripresa le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente.
3. Per l'archiviazione delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio si osservano le norme tecniche di cui alla normativa vigente in materia.
4. Ad inizio seduta, il Presidente del Consiglio comunale informa tutti i partecipanti alla seduta consiliare della presenza di videocamere e fotocamere (e strumentazione similare), della relativa attività di ripresa (audiovisiva e fotografica) e delle modalità di diffusione.
5. È obbligatoria l'affissione nella Sala Consiliare di specifica cartellonistica, per segnalare al pubblico, in modo chiaro e sintetico, la presenza di strumentazione per la ripresa audiovisiva e fotografica e la diffusione in modalità streaming e/o podcast delle riprese delle sedute consiliari pubbliche.
6. La strumentazione impiegata per le riprese dovrà essere utilizzata in modo da inquadrare esclusivamente la zona riservata ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale. Non è consentito riprendere il pubblico, che assiste alla seduta, e altri soggetti, con la sola eccezione per il personale dipendente in servizio funzionale allo svolgimento dei lavori consiliari.
7. Ai sensi e per gli effetti del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, il Comune di Bitonto è il titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese audiovisive e fotografiche effettuate direttamente.
8. In caso di affidamento a terzi delle attività di ripresa e diffusione, il gestore terzo è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle suddette attività.

9. L'attività di ripresa audiovisiva e fotografica delle sedute del Consiglio Comunale può essere effettuata anche dal personale dell'Ufficio Comunicazione e Informazione, istituito in applicazione della Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 10 agosto 2004 di adeguamento della dotazione organica dell'Ente, nell'ambito dei compiti di informazione, documentazione e divulgazione delle attività istituzionali del Comune, nonché da incaricati dal medesimo ufficio.

10. Per garantire i diritti relativi alla tutela della riservatezza, oltre alle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali", si applica quanto stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 3

Ripresa e diffusione effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, regolarmente iscritte al Registro della Stampa (quotidiani, periodici, emittenti radio, emittenti televisive, portali online), nell'esercizio del diritto di cronaca, possono essere effettuate anche senza il consenso degli interessati, ai sensi della Parte II, Titolo XII, Capo I del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e nel rispetto del "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3/8/1998), allegato parte integrante del *Testo Unico dei doveri del giornalista* approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 27/01/2016.

La responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine ricade, pertanto, sui soggetti che, per esigenze giornalistiche, svolgono le attività di ripresa e diffusione audiovisiva e fotografica delle sedute consiliari, in quanto titolari/responsabili del trattamento.

2. Le testate giornalistiche interessate devono accreditarsi, presentando al Presidente del Consiglio comunale una comunicazione, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento, a firma del direttore responsabile. L'accredito può avere carattere temporaneo (singola seduta) o permanente.

L'accredito temporaneo va richiesto **non più tardi delle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'inizio** della seduta consiliare. **Il Presidente del Consiglio comunale può valutare la possibilità di deroga a tale termine solo in caso di richiesta da parte di testata giornalistica regionale o nazionale.**

3. L'accredito e la relativa autorizzazione alle riprese audiovisive sono concessi senza diritti di esclusiva e con specifico richiamo alla necessità di accorgimenti tecnici, funzionali alle esigenze di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Per la gestione delle procedure di accredito il Presidente del Consiglio comunale può avvalersi del supporto dell'Ufficio Comunicazione e Informazione.

5. L'attività di ripresa audiovisiva e fotografica degli organi di informazione deve essere svolta in modo da non interferire o disturbare l'ordinato svolgimento della seduta consiliare e senza alcun costo a carico dell'Ente, **osservando altresì le prescrizioni di cui al precedente articolo 2, comma 6. Le riprese devono essere effettuate esclusivamente dall'area stampa allestita nella zona riservata al pubblico della sala consiliare.**

6. Allo scopo di evitare interferenze con il regolare svolgimento dei lavori consiliari, eventuali interviste ai partecipanti al Consiglio devono essere effettuate esclusivamente all'esterno della Sala consiliare.

7. Il Presidente vigila sul rispetto di tale prescrizione, in modo particolare nel caso di compresenza di più soggetti impegnati in attività di ripresa, esercitando i poteri assegnatigli dagli articoli 27 e 29 del vigente "Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale".

8. Il Comune di Bitonto è sollevato da qualunque forma di responsabilità derivante dall'uso delle riprese audiovisive realizzate dalle testate giornalistiche autorizzate.

Art. 4

Limitazioni all'attività di ripresa e diffusione audiovisivo e fotografica dei lavori del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale dispone il divieto di effettuare riprese:
 - quando gli argomenti in discussione riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, al fine di evitare che l'indebita divulgazione leda la riservatezza dei soggetti interessati;
 - nei casi in cui la seduta del Consiglio è segreta (art. 24 del vigente *"Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale"*).
2. Il Presidente, al fine di impedire indebite divulgazioni di dati personali, in particolare di quelli sensibili e giudiziari, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità, evitando la diffusione di dati personali non strettamente attinenti alla discussione o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.
3. I consiglieri e i terzi presenti alla seduta possono opporsi alle riprese audiovisive e fotografiche della propria immagine e alla diffusione, richiedendo al Presidente di interdirle, solo per motivi legittimi (tutela della privacy), in particolare quando immagine e/o audio possano rivelare lo stato di salute. In questo caso può essere autorizzata la ripresa con la prescrizione di utilizzarla e diffonderla senza elementi identificativi.
4. Le riprese possono essere, altresì, interdette o limitate, su specifica richiesta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco, di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta, nel caso di discussioni consiliari con riflessi su diritti e libertà fondamentali degli interessati o sulla loro dignità, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.
5. Il Presidente, a cui compete la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, nell'ambito delle competenze riconosciutegli per la gestione delle sedute del Consiglio, interviene per far sospendere le riprese audiovisive e fotografiche, ogniqualvolta lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e in tutti i casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività di ripresa, pur autorizzata, non seguano le prescrizioni di cui al presente regolamento o arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. In entrambi i casi ne dà immediata comunicazione in aula, specificando le motivazioni della decisione.
6. Chiunque intenda riutilizzare le registrazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione comunale e pubblicate sul sito web istituzionale, ha l'obbligo di citarne la fonte, rispettarne l'integrità ed è tenuto ad osservare le norme di legge relative ai diritti dell'immagine altrui (Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Legge sul diritto d'autore"*), evitando in particolare di diffonderle in modalità che pregiudichino l'onore, la reputazione o il decoro della persona. In ogni caso le registrazioni non possono essere commercializzate da nessuno né pubblicate in contesti associati a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere.
7. Ai consiglieri comunali, partecipanti ai lavori del Consiglio, è consentito effettuare, previa informazione al Presidente prima dell'inizio della seduta, le riprese dei propri interventi con modalità e strumentazioni tali da non arrecare disturbo al regolare andamento dei lavori ed evitando di inquadrare e/o audioregistrare gli altri consiglieri comunali o terzi presenti in aula.

Art. 5

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, nonché, per i profili ad esso attinenti, le norme del *"Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale"* e del vigente *"Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari"*. Le norme del presente regolamento sono, altresì, integrate dalle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari attinenti alla tutela del diritto alla riservatezza e al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, nonché relative alla pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Amministrazioni pubbliche.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.